

PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO DPCM DEL 03 NOVEMBRE 2020

AEMPIMENTI GENERALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE	GIALLA	ARANCIONE	ROSSO
<p>E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, - nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque - con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e - con esclusione dei predetti obblighi: <ul style="list-style-type: none"> a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. <p>È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi</p>	X	X	X
<p>È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro</p>	X	X	X
<p>Le attività devono adeguarsi ai protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le attività produttive industriali e commerciali rispettando i contenuti del <u>protocollo condiviso negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020</u> fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, - per i cantieri rispettando il <u>protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020</u> fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, <p>per il settore del trasporto e della logistica il protocollo condiviso sottoscritto <u>il 20 marzo 2020</u>, di cui all'allegato 14.</p>	X	X	X
<p>I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;</p>	X	X	X

<p>Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comprovate esigenze lavorative, - da situazioni di necessità - ovvero per motivi di salute. <p>È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di <u>non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati</u>, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.</p>	X		
<p>E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - motivati da comprovate esigenze lavorative - situazioni di necessità - ovvero per motivi di salute. - strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. <p>E' consentito il transito necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.</p>		X	
<p>E' vietato ogni <u>spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione,</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - salvo che per comprovate esigenze lavorative, - di studio, - per motivi di salute, - per situazioni di necessità - o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; 		X	
<p>E' vietato ogni spostamento <u>in entrata e in uscita dai territori nonché all'interno dei medesimi territori:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative - o situazioni di necessità - ovvero per motivi di salute. - Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. 			X

<ul style="list-style-type: none"> - È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. - Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; 			
ESERCIZI COMMERCIALI	GIALLA	ARANCIONE	ROSSO
<p>È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.</p>	X	X	X
<p>Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato,</p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre alla <u>distanza interpersonale di almeno un metro</u>, - che gli <u>ingressi</u> avvengano in modo <u>dilazionato</u> e - che <u>venga impedito di sostare all'interno dei locali</u> più del tempo necessario all'acquisto dei beni; - le suddette attività devono <u>svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli</u> o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. - Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; - nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; 	X	X	
<p>sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; - Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. - Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; 			X

ATTIVITA' RICETTIVE	GIALLA	ARANCIONE	ROSSO
<p>Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale</u>, garantendo comunque la distanza interpersonale <u>di sicurezza di un metro</u> negli spazi comuni, - <u>nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome</u>, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. 	X	X	X
ATTIVITA' DI RISTORAZIONE	GIALLA	ARANCIONE	ROSSO
<p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; - il <u>consumo al tavolo</u> è consentito per un <u>massimo di quattro persone per tavolo</u>, salvo che siano tutti conviventi; - dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; - resta consentita senza limiti di orario <u>la ristorazione negli alberghi</u> e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; - resta sempre consentita la ristorazione con <u>consegna a domicilio</u> nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, - nonché fino alle ore 22,00 <u>la ristorazione con asporto</u>, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; - le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; - continuano a essere consentite le <u>attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale</u>, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; 	X		

<p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;</p>	X	X	X
<p>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. - Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, - nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. - Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della <u>distanza interpersonale di almeno un metro</u>; 		X	X
SPORT E ATTIVITA' MOTORIA	GIALLA	ARANCIONE	ROSSO
<p>E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunque nel <u>rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri</u> per l'attività sportiva - e <u>di almeno un metro</u> per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. 	X	X	
<p>Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP)</p>	X	X	X
<p>Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre</p>	X	X	X
<p>L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la</p>	X	X	

Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli;			
sono consentite le attività dei centri di riabilitazione , nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;	X	X	
lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso;	X	X	X
sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;	X	X	X
Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;			X
L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono SOSPESE.			X
E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque - nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona - e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;			X

ALTRE ATTIVITA'		GIALLA	ARANCIONE	ROSSO
Manifestazioni pubbliche	<p>lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che,</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte - e le altre misure di contenimento, - nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 	X	X	X
sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò,	sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò , anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;	X	X	X
sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche	sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;	X	X	X
sale da ballo e discoteche e locali assimilati	Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.	X	X	X
Feste e cerimonie	Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.	X	X	X
Abitazioni private	Con riguardo alle abitazioni private , è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.	X	X	X
Sagre e fiere	Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;	X	X	X
Convegni e congressi	sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;	X	X	X
Cerimonie pubbliche e pubbliche amministrazioni	Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;	X	X	X

	Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza , salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;			
Luoghi di culto e funzioni religiose	L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone , tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 .	X	X	X
Musei	Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;			
Corsi di formazione	I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza	X	X	X
	Sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza , a condizione che siano rispettate le misure di cui al « <u>Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione</u> » pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.	X	X	X
	Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole	X	X	X
	è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica , <u>fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza</u> .			X
RSA	l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) , hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati	X	X	X

	dalla direzione sanitaria della struttura , che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;			
Servizi alla persona	le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 ;	X	X	
	sono sospese le attività inerenti servizi alla persona , <u>diverse da quelle individuate nell'allegato 24</u> ;			X
i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare	restano garantiti , nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi ;	X	X	X
mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale,	a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento ;	X	X	X
Attività professionali	in ordine alle attività professionali si raccomanda che: 1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 2) <u>siano incentivate le ferie</u> e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;	X	X	X

	<p>3) <u>siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio</u>, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;</p> <p>4) <u>siano incentivate le operazioni di sanificazione</u> dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;</p>			
Impianti sciistici	<p>sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni</p>	X	X	X

**INTEGRAZIONE ADEMPIMENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
AI SENSI ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA
N°100 DEL 30/10/2020**

TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI

- **OBBLIGO** di indossare mascherina che copra naso e bocca per accedere all'attività commerciali;
- **OBBLIGO** di igienizzare le mani con apposito gel igienizzante;
- **OBBLIGO** di Mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. E' comunque consigliato, ove possibile, mantenere una distanza interpersonale di 1,8 m;
- La distanza interpersonale **DEVE** essere garantita anche in caso di file per l'accesso a camerini di prova **(NUOVO)**;
- **DIVIETO DI** sostare all'interno dei locali più del tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti;
- **OBBLIGO** di esporre all'ingresso dell'esercizio un cartello con indicato il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno di ogni esercizio. Per il calcolo attenersi al seguente parametro: massimo di 1 cliente per ogni 10 mq di superficie di vendita escludendo gli operatori **(NUOVO)**. A tal fine:
 - o devono essere utilizzati sistemi di limitazione e scaglionamento degli accessi o sistemi di prenotazione, finalizzati a evitare assembramenti,
 - o non superare il numero limite individuato e
 - o assicurare che all'interno dell'esercizio sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
 - o differenziare i percorsi di entrata e di uscita, ove possibile e all'interno dell'esercizio, qualora non sussistano le condizioni per mantenere il distanziamento, **DEVONO** essere segnalate le direzioni di percorrenza;
- All'ingresso **DEVONO** essere posizionati dispenser per igienizzare le mani ed installata apposita cartellonistica indicante:
 - obbligo di mascherina
 - igienizzare le mani
 - rispetto della distanza interpersonale di 1 mt (consigliato 1,80 mt)
 - divieto di accesso in caso di febbre o sintomi influenzali (temperatura superiore a 37,5°);
- **ove possibile** sui banchi e alle casse è raccomandato il posizionamento di pannelli di separazione; in alternativa il personale DEVE indossare una mascherina FFP2 senza valvola (NUOVO), avere a disposizione gel igienizzante;
- **FAVORIRE** modalità di pagamento elettroniche.

PER ESERCIZI A PREVALENZA ALIMENTARE (nei quali per la spesa si ricorra a carrelli o cestelli):

- ingresso consentito a una sola persona per nucleo familiare salvo bambini o persone non autosufficienti **(NUOVO)**;
- presso la zona di prelievo di carrelli o cestelli devono essere presenti dispenser con gel igienizzante e carta assorbente per igienizzare le impugnature **(NUOVO)**;

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

- **DEVONO essere posizionati rilevatori di temperatura corporea**. Se la media o grande struttura di vendita è organizzata in forma di centro commerciale, il rilevatore di temperatura potrà essere posto all'ingresso del centro stesso **(NUOVO)**;
- **DEVONO** essere tracciati percorsi di ingresso e di uscita anche all'interno dei parcheggi, soprattutto se interrati **(NUOVO)**;
- **In caso di previsione di file DEVE** essere indicata, con apposita segnaletica a terra, la distanza interpersonale di almeno 1 metro da mantenere nella fila (anche su rampe e scale mobili) **(NUOVO)**;
- Se la struttura è organizzata in forma di centro commerciale **DEVONO** essere previsti ingressi differenziati tra galleria ed esercizi a prevalenza alimentare nei quali la spesa venga fatta con carrelli o cestelli **(NUOVO)**;
- in caso di impossibilità **DEVONO** essere previsti flussi di percorso diversi verso gli esercizi a prevalenza alimentare **(NUOVO)**;
- **DEVE** essere valutato l'indice massimo di presenze per l'accesso ai servizi igienici e agli ascensori; all'ingresso o nelle vicinanze **DEVONO** essere collocati dispenser per igienizzare le mani **(NUOVO)**;
- **DIVIETO** di consumare alimenti e bevande, nelle aree comuni dei centri commerciali, fuori dagli spazi destinati alla somministrazione **(NUOVO)**;
- **DEVE** essere limitato l'uso panchine o sedute, con apposita segnaletica, ed eventualmente interdetto tramite appositi sistemi in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale **(NUOVO)**;
- **DEVE** essere presente apposito personale che vigili sul rispetto dei punti di cui sopra (distanziamento, uso mascherina, divieto di consumazione fuori dagli appositi spazi dedicati) **(NUOVO)**;